



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 2556 / 2023

Responsabile del procedimento: ANNA MARIA PASTORE

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29 OCTIES C. 3 LETT. B).
DITTA: BUGIN S.R.L. C.F. 02321880276 IMPIANTO: COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA VIA DELLE
INDUSTRIE 10 SEDE LEGALE: COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA VIA DELLE INDUSTRIE 10.**

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 29.10.2015, n. 19 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*” con la quale si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iv. la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l’art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B della stessa Legge;
- v. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- vi. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vii. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- viii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- ix. l'atto organizzativo n. 3 del 30 giugno 2023 prot. n. 46241/2023, relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- x. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- xi. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "*salvaguardia e qualità dell'ambiente*" nell'ambito della missione 09 "*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xii. il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025);
- xiii. la legge 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare il Titolo III-bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ii. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iv. il documento comunitario "*Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005*";
- v. il D.M. 29 gennaio 2007 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*";

- vi. il D.M. 95 del 15.04.2019, “*Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152*”, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all’autorità competente;
- vii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale*”;
- viii. l’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ix. il decreto direttoriale della Regione del Veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- i. Il D.M. 24 aprile 2008 “*modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento*”.
- ii. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;
- iii. l’art. 10 del D.M. n. 58/2017, nel quale viene stabilito che “*le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma*”;
- iv. la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05*”;
- v. le “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*” che il Ministero dell’Ambiente ha emanato con prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014;
- vi. l’art. 3 lett. d) delle suddette Linee di indirizzo ministeriali con il quale “*sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell’11.04.2014*”;

Gestione dei rifiuti

- i. la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii. la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*”;

Tutela delle acque dall’inquinamento

- i. la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

- iii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - linee guida applicative"*;
- iv. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Emissioni in atmosfera

- i. la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii. il D.Lgs. 183/2017 *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197)"*;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *"le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse."*
- v. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e ss.mm.ii;
- vi. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica *"Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»"*;

Valutazione dell'incidenza ambientale

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative"*;
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua questa Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 *"Autorità competenti per la valutazione di incidenza"* dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Impatto acustico

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*

Visto che:

- i. con prot. n. 79272 del 04.09.2012 è stato rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta BUGIN S.r.l., C.F. 02321880276, con sede legale in Comune di Santa Maria di Sala - Via delle Industrie n. 10, per l'impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 59/2005, sito in Comune di Santa Maria di Sala - Via delle Industrie n. 10, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.C.:
 - Categoria: Altre attività – Attività 6.4 a) – Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- ii. con prot. n. 85236 del 24.09.2012 la ditta ha trasmesso copia della procedura di gestione animali infestanti e copia del contratto per trattamento legionella, in ottemperanza alla prescrizione 4.a.13);
- iii. con prot. n. 74588 del 26.08.2013 la ditta ha comunicato, con riferimento alla prescrizione 4.a.6), di aver ultimato il proprio programma di gestione ambientale secondo quanto indicato dalle BREFS comunitarie;
- iv. con prot. n. 63740 del 30.07.2014 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta, ai sensi dell'art. 29-*nonies* c.1 del D.Lgs. 152/06, per la modifica non sostanziale del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle coperture in ottemperanza alla prescrizione 4.c.10).
- v. con stessa nota prot. n. 63740 del 30.07.2014 la ditta ha comunicato alcune migliorie apportate all'impianto, tra cui:
 - installazione di un estrattore per il ricambio d'aria interno nel garage dei camion frigo (camino 11);
 - con riferimento alla prescrizione 4.a.9), l'eliminazione di tutti i rubinetti a scorrimento, tranne quelli dedicati alle operazioni di pulizia che rimangono a scorrimento con chiusura a saracinesca;
 - con riferimento alla prescrizione 4.a.11), a seguito di una variazione della procedura interna, la sterilizzazione della sega avviene a fine ciclo produttivo e non più in continuo. Per tale motivo è stata rimossa la vasca d'acqua calda corrente e l'installazione della vasca ad ugelli non risulta più necessaria;
- vi. con prot. n. 56836 del 03.07.2015 ARPAV ha trasmesso le proprie valutazioni in merito agli esiti delle analisi alle emissioni eseguite dalla ditta. In particolare ha evidenziato che nei rapporti di prova del 20.04.15 non vi è evidenza di correlazione tra il limite di rilevabilità determinato in flusso di massa e quello prescritto in autorizzazione;
- vii. con prot. n. 75921 del 07.09.2017 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta, ai sensi dell'art. 29-*nonies* c.1 del D.Lgs. 152/06, per la modifica non sostanziale della classificazione del contenuto dei prestomaci (codice CER 020102) che è stato trasformato da rifiuto a sottoprodotto di origine animale, mantenendo invariato il processo produttivo;
- viii. con nota prot. n. 80593 del 22.09.2017 questa Amministrazione ha comunicato alla Ditta che la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta con prot. n. 79272 del 04.09.2012 veniva prorogata, ai sensi del D.Lgs. 46/2014, sino al 03.09.2022;
- ix. con prot. n. 31887 del 30.04.2018 la ditta ha trasmesso copia del report con gli esiti dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo anno 2017 e ha comunicato la nuova installazione del sistema abbattimento odori "*TRANSFOGGER*";
- x. con prot. n. 60789 del 13.08.2018 ARPAV ha trasmesso la relazione finale dell'ispezione integrata ambientale iniziata in data 13.06.2018 dalla quale risulta che il gestore ha ottemperato a quanto previsto dall'AIA sia in termini di miglioramento degli impianti sia delle comunicazioni con le Amministrazioni;
- xi. con prot. n. 17661 del 09.04.2021 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta, ai sensi dell'art. 29-*nonies* c.1 del D.Lgs. 152/06, per la modifica non sostanziale della sostituzione della caldaia a metano afferente al camino n.6. In particolare, la vecchia caldaia a metano avente potenzialità pari a 220,97 kW/h verrà sostituita con una nuova caldaia a metano di 418,6 kW/h e la somma delle potenzialità delle caldaie presenti rimarrà inferiore a 1 MW;

- xii. con prot. n. 40726 del 04.08.2021 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta, ai sensi dell'art. 29-*nonies* c.1 del D.Lgs. 152/06, per la modifica non sostanziale della sostituzione della caldaia a metano afferente al camino n.7 (viene sostituita la vecchia caldaia con potenzialità di 0,24423 MW con una più grande pari a 0,27907 MW). La somma delle potenzialità delle caldaie presenti rimarrà inferiore a 1 MW;
- xiii. con prot. n. 39647 del 07.07.2022 è stato trasmessa alla Ditta lettera di promemoria per la presentazione della domanda di riesame con valenza di rinnovo;
- xiv. con prot. n. 45971 del 08.08.2022 la ditta ha trasmesso una valutazione sugli impatti delle migliorie apportate agli impianti nel periodo 2012/2022;
- xv. con prot. n. 49497 e 49498 del 30.08.2022 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, pervenuta in data 30.08.2022 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-*octies* c. 3 lett. b) al competente SUAP del Comune di SANTA MARIA DI SALA in data 30.08.2022 dalla ditta BUGIN S.r.l., con sede legale in SANTA MARIA DI SALA - Via delle Industrie 10, C.F. 02321880276, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento sito in Via delle Industrie 10 - SANTA MARIA DI SALA, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
- Categoria: Altre attività – Attività 6.4 a) – Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- xvi. con nota prot. n. 55784 del 28.09.2022 questa Amministrazione ha richiesto alla Ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- xvii. con nota prot. n. 69319 del 28.11.2022 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione mancante;
- xviii. con prot. n. 73541 del 15.12.2022 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento per il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con prot. n. 79272 del 04.09.2012 e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 19.01.2023;
- xix. con prot. n. 8667 del 06.02.2023 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria tenutasi il giorno 19.01.2023 prot. n. 8394 del 03.02.2023, con indicazione delle integrazioni documentali richieste alla ditta;
- xx. con prot. n. 27766 del 21.04.2023 ARPAV ha trasmesso la relazione finale dell'Ispezione Ambientale Integrata - anno 2022 dalla quale emerge che risulta impossibile verificare il rispetto del valore inserito in autorizzazione per il parametro mercaptani, come già comunicato con prot. n. 56836 del 03.07.2015;
- xxi. con prot. n. 31468 e n. 31469 del 09.05.2023 la ditta ha trasmesso nota di risposta alla richiesta di integrazione documentale prot. n. 8667 del 06.02.2023, rispondendo in modo incompleto;
- xxii. con nota prot. n. 34879 del 22.05.2023 la scrivente Amministrazione ha comunicato alla ditta che la decorrenza del termine per il rilascio dell'A.I.A. sarebbe rimasta sospesa fino alla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta;
- xxiii. con nota prot. n. 39435 del 08.06.2023 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione di risposta alla richiesta di integrazione documentale prot. n. 8667 del 06.02.2023;
- xxiv. con prot. n. 42092 del 19.06.2023 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 20.07.2023;
- xxv. con nota prot. n. 42505 del 20.06.2023 la ditta ha trasmesso ulteriore integrazione documentale volontaria;
- xxvi. con nota prot. n. 49446 del 17.07.2023 VERITAS ha trasmesso il proprio atto di assenso con prescrizioni, specificando i limiti previsti per le penalizzazioni tariffarie;

- xxvii. con nota prot. n. 49892 del 18.07.2023 ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*all-E4-PMC-17.07.23*" presentato al SUAP in data 18.07.2023 ed acquisito agli atti di questa Amministrazione con protocollo n. 50334 del 20.07.2023, fatto salvo l'aggiornamento del PMC a seguito di ulteriori determinazioni assunte nella Conferenza dei Servizi decisoria;
- xxviii. con nota prot. n. 50043 del 19.07.2023 la ditta ha trasmesso ulteriore integrazione documentale volontaria;
- xxix. con nota prot. n. 50334 del 20.07.2023 la ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*all-E4-PMC-17.07.23*";
- xxx. con nota prot. n. 50606 del 21.07.2023 la ditta ha trasmesso documentazione aggiornata a seguito del cambio denominazione degli scarichi emerso nel corso della Conferenza dei Servizi decisoria. In particolare lo scarico di acque reflue di prima pioggia ha assunto la denominazione "*SM 01/2*" e lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche la denominazione "*SM 01/3*";
- xxxi. con stessa nota prot. n. 50606 del 21.07.2023 la ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*all-8-E4-Piano-di-Monitoraggio-e-Controllo-20.07.23*";
- xxxii. con nota prot. n. 53781 del 03.08.2023 ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*all-8-E4-Piano-di-Monitoraggio-e-Controllo-20.07.23*" acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 50606 del 21.07.2023;
- xxxiii. il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006.

Visto che:

- i. conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Santa Maria di Sala ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 19.06.2023;

Preso atto che:

- i. con determina del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale prot. n. 41214 del 14.06.2023 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 49497 del 30.08.2022 ed integrata con nota prot. n. 39435 del 08.06.2023;
- ii. la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 20.07.2023, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 53084 del 02.08.2023;
- iii. il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 26.08.2023, risulta rispettato;

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 79272 del 04.09.2012 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- *octies* c. 3 lett. b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta BUGIN S.r.l., con sede legale in Comune di SANTA MARIA DI SALA - Via delle Industrie 10, C.F. 02321880276 per l'installazione esistente, sito in Comune di SANTA MARIA DI SALA - Via delle Industrie 10, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: Altre attività – Attività 6.4 a) – Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno.

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 07.08.2033**) in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. **Entro 180 giorni** dal predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<i>Prodotto</i>	<i>Capacità produttiva (t/anno)</i>	<i>Capacità produttiva (t/giorno)</i>
carcasse	20800	80

- 2) il Piano di Monitoraggio e Controllo valido è il PMC denominato "*all-8-E4-Piano-di-Monitoraggio-e-Controllo-20.07.23*" acquisito agli atti questa Amministrazione con prot. n. 50606 del 21.07.2023 e approvato da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia con nota prot. n. 53781 del 03.08.2023, allegato al presente provvedimento;
- 3) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 4) ai sensi dell'art. 29-*undecies* del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente tramite il SUAP competente questa Amministrazione, il Comune di Santa Maria di Sala, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e VERITAS S.p.A. e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 5) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione tramite il SUAP competente entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
- 6) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche ed odorigene e sulle torri di raffreddamento;
- 7) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, al Comune di Santa Maria di Sala e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e VERITAS S.p.A. un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi

della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;

- 8) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 9) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC denominato "*all-8-E4-Piano-di-Monitoraggio-e-Controllo-20.07.23*" acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 50606 del 21.07.2023 e approvato da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia con nota prot. n. 53781 del 03.08.2023, allegato al presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 10) **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per territorio, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Santa Maria di Sala e VERITAS S.p.A, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al p.to 4.a.2);
- 11) **entro 180 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente:
 - a. un'ipotesi di progetto che preveda l'installazione di porte autochiudenti dei reparti di lavorazione dove le stesse non sono ancora presenti, ai fini della completa adozione della BAT di settore n. H1.1.10;
 - b. una valutazione in merito alla fattibilità tecnica relativamente al recupero di calore dalle acque provenienti dai condensatori e dai motori dell'impianto frigo NH₃, al fine di contribuire al risparmio energetico ed alla conseguente diminuzione delle emissioni di gas serra;
 - c. lo studio dichiarato dall'azienda, relativo alla completa sostituzione dei rubinetti a scorrimento dedicati alle operazioni di pulizia ancora presenti nello stabilimento, ai fini della completa adozione della BAT di settore n. H1.1.7;
 - d. ai sensi dell'art. 29-sexies c. 3-bis e 6-bis del D.Lgs. 152/06, una relazione di approfondimento concernente il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo con riferimento, ad esempio, a: documentazione riguardante l'area e sue criticità, indicazioni su contaminazioni pregresse nell'intorno, serbatoi/vasche interrati, pozzi perdenti, tubazioni interrate per reflui di processo o altri reflui/rifiuti, sostanze presenti nel ciclo produttivo e in particolare quelle pericolose (con riferimento ad esempio a quanto già riportato nella Relazione di verifica di assoggettabilità alla Relazione di Riferimento), presidi esistenti, depositi e movimentazione delle sostanze, tipologia di attività, localizzazione (vulnerabilità acquiferi, fragilità specifiche, vicinanza pozzi idropotabili), tipologia degli acquiferi, presenza di contaminazioni precedenti. La relazione dovrà altresì contenere una proposta di monitoraggio che ARPAV si riserverà di valutare;
- 12) al fine di una graduale adozione della BAT di settore n. H1.1.2.8, in caso di sostituzione delle macchine attualmente installate, si dovrà prevedere l'acquisto di macchine dotate di sistema di pulizia Cleaning in Place, se disponibili;
- 13) l'area scoperta a nord in sarone semipermeabile e dotata di caditoie per la raccolta delle meteoriche convogliate allo scarico S4, potrà essere utilizzata solamente come area di manovra dei mezzi.

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 2 e 3;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006,

citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al p.to 4.a.2), da effettuare per tutti i parametri di cui all'Allegato 1a, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4.a.6), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 5) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 6) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 7) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 8) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 9) nel caso in cui dovessero pervenire a questa Amministrazione, al Comune di Santa Maria di Sala o ad ARPAV, segnalazioni di disturbo olfattivo circoscritto alla ditta BUGIN S.r.l. non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti, dovrà essere attivato un monitoraggio della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente, con le modalità riportate nell'allegato A.3 "*Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo*" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*". Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia al Comune di Santa Maria di Sala e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per monitorare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure;
- 10) qualora gli esiti del monitoraggio di cui al p.to precedente confermassero l'effettiva provenienza degli odori dalla ditta BUGIN S.r.l., la stessa dovrà effettuare nel minor tempo possibile una manutenzione straordinaria dell'impianto di deodorizzazione o, se necessario, provvedere alla completa sostituzione dello stesso;

- 11) nel caso in cui le azioni intraprese dalla ditta non fossero sufficienti a cessare le segnalazioni di eventi odorigeni, dovrà essere avviata un'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene con le modalità riportate nell'allegato A.2 "*Campionamento olfattometrico*" del decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*" al fine di verificare il rispetto dei "valori di accettabilità" definiti dal succitato decreto. Gli esiti del campionamento dovranno essere trasmessi, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia al Comune di Santa Maria di Sala e al Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene la Ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) sono autorizzati gli scarichi denominati SM 01/1 di acque reflue miste industriali e SM 01/2 di acque reflue di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura secondo le prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso da VERITAS S.p.A. e acquisito agli atti con prot. n. 49446 del 17.07.2023, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) la portata allo scarico SM 01/01 non deve superare il valore di 1,5 l/s;
- 3) dovrà essere sottoscritto, entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il "*Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente*", per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;
- 4) entro il giorno 15 Gennaio di ciascun anno la ditta dovrà inviare via PEC a VERITAS S.p.A. i dati di approvvigionamento rilevati dal contatore acquedotto e dal contatore del pozzo;
- 5) ogni sei mesi dovranno essere trasmessi i dati raccolti dal datalogger del misuratore di portata installato allo scarico. VERITAS S.p.A. si riserva la facoltà, anche successivamente all'emissione del provvedimento, di richiedere l'installazione di un sistema di telecontrollo per il monitoraggio online delle apparecchiature installate, ai sensi dell'art 30, lettere a) e c) del comma 2 del vigente Regolamento di fognatura;
- 6) lo scarico delle acque meteoriche nella fognatura gestita da VERITAS S.p.A. dovrà avvenire in conformità ai dettami del comma 4 dell'art. 39 del vigente PTA Regione Veneto;
- 7) l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata entro 60 giorni dall'emissione del provvedimento, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica VERITAS S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS S.p.A.;
- 8) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da VERITAS S.p.A. secondo il Piano analitico approvato (Allegato A);
- 9) VERITAS S.p.A. provvederà ad eseguire i prelievi e le analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, "*necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi*", nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del "*verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente*". Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "*Laguna di Venezia*" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- 10) dovranno essere rispettate, da parte del titolare dello scarico, le quantità massime di Portata Autorizzata e le concentrazioni di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- 11) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "*Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente*" all'atto delle verifiche indicate al precedente p.to 9). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- 12) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della perfetta efficienza di tutte le apparecchiature installate allo scarico. La ditta dovrà garantire il funzionamento dei dispositivi e curarne la corretta manutenzione. In caso di malfunzionamento il Gestore dovrà segnalare l'anomalia via PEC a VERITAS S.p.A., comunicandone i relativi tempi di ripristino;
- 13) è in ogni caso vietato scaricare acque meteoriche in pubblica fognatura nera, in concomitanza con eventi meteorologici anche di debole intensità;
- 14) VERITAS S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere l'applicazione di ulteriori prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura ove le ritenesse necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 15) oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui al precedente p.to 9), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti;
- 16) in caso di varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato, lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato;
- 17) è fatto obbligo al titolare dello scarico comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli sonori misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno rispettare i limiti di immissione ed emissione previsti rispettivamente alle tabelle C e B del DPCM 14/11/97, per le corrispondenti classi indicate nella Classificazione acustica del Comune di Santa Maria di Sala;
- 2) devono essere rispettate le norme e le indicazioni del Piano di Classificazione Acustica del comune di Santa Maria di Sala;
- 3) **entro 90 giorni** dovrà essere trasmessa la relazione per l'impatto acustico revisionata a seguito dell'approvazione, da parte del Comune di Santa Maria di Sala, del Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio, facendo riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29.01.2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008 per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico. La suddetta valutazione dovrà dimostrare il rispetto dei pertinenti limiti di immissione ed emissione.

5

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa

Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
- VERITAS S.p.a.;
- Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente per il territorio.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

ALLEGATO 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti</i>
2	tripperia (fase di lavorazione)	NH ₃	5 mg/Nm ³
		H ₂ S	5 mg/Nm ³
3	tripperia (fase di lavaggio)	NH ₃	5 mg/Nm ³
		H ₂ S	5 mg/Nm ³

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

<i>Camino (n.)</i>	<i>Funzione</i>	<i>Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06</i>
1a/1b/1c	ricambio d'aria (area scuoiatura ed eviscerazione - taglio in mezzene)	art. 272 comma 5
4	vapore acqueo derivante dal tunnel di termoretrazione ad acqua	art. 268 c. 1 lett. b)
5	vapore acqueo derivante dalla macchina lavacassette	art. 268 c. 1 lett. b)
6/7/8	produzione acqua calda e vapore	Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd)
9	caldaia uso civile – uffici	parte V titolo II
10	ricambio aria sala compressori	art. 272 comma 5
11	ricambio aria garage autocarri	art. 272 comma 5